



ORDINANZA N. 131 DEL 08/05/2025

OGGETTO : PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) PER IL PERIODO GIUGNO - OTTOBRE 2025

IL SINDACO

PREMESSO CHE il Comune di Lainate effettuerà, anche per l'anno 2025, interventi di prevenzione e lotta contro le zanzare sulle aree e manufatti pubblici di propria competenza, allo scopo di prevenire e contenere i possibili focolai di sopravvivenza e di riproduzione;

CONSIDERATO che, con Circolare Regionale n. 20 del 13.06.2003 sono state date «Disposizioni per il contenimento delle zanzare nei centri urbani», individuando oltre alla zanzara «*Culex pipiens*» anche la zanzara tigre «*Aedes albopictus*» che può causare maggiori fastidi alle persone in quanto possibile vettore di trasmissione all'uomo di patologie infettive;

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025”;

VISTO il “Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025” che richiama il “Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025”, in particolare gli interventi descritti nel secondo capitolo articolati in: comunicazione del rischio, formazione, misure ambientali, misure di contrasto ai vettori, vaccinazioni, raccomandazioni organizzative;

VISTO che con nota del 22 agosto 2016 il Ministero della Salute si rivolge ai Comuni italiani per sottolineare l'importanza dell'attività di disinfestazione per la tutela della sanità pubblica;

VISTA la nota del 15.03.2022 (prot. G1.2022.0014103), con cui la Direzione Generale del Welfare di Regione Lombardia, confermando le indicazioni degli anni precedenti, ha sottolineato l'importanza della programmazione locale, degli interventi di disinfestazione e di un'adeguata informazione alla popolazione, oltre alla necessità di disporre di un sistema di sorveglianza capace di identificare, con tempestività, l'eventuale insorgenza di fenomeni rilevanti/focolai;

VISTA la comunicazione della ATS Milano Città Metropolitana, in atti comunali con prot. N. 9054 del 21/03/2025, ad oggetto «MISURE DI LOTTA PER IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE E DELLE ZECHE. PREVENZIONE DEGLI EVENTUALI FOCOLAI DI MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI»;

RICHIAMATA la circolare del Ministero della Salute prot. n. 2016 del 16.06.2016 ad oggetto “*Circolare Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp.) con particolare riferimento a virus Chikungunya, Dengue e virus Zika*” che sottolinea come Regioni e Comuni siano responsabili di effettuare tempestivamente le attività di controllo delle zanzare invasive;

CONSIDERATO che, problematiche emergenti determinate dalla possibile diffusione, anche sul territorio nazionale, di patologie connesse con la trasmissione attraverso vettori locali di casi di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi quali il virus Zika, necessitano anche per questo anno della collaborazione



Città di Lainate

di tutti gli Enti, per quanto di competenza, nelle misure di prevenzione e controllo della diffusione dei virus interessati;

DATO ATTO che, a livello europeo, il 2018 è stato caratterizzato dal più alto numero di segnalazioni di casi di WND e che in Lombardia i dati epidemiologici riguardanti la WND, hanno confermato 48 casi autoctoni di meningo-encefalite da West Nile Virus, Regione Lombardia ha rafforzato le misure preventive e la sorveglianza su uccelli, equidi e zanzare per la prevenzione e sorveglianza della WND;

TENUTO conto della presenza ormai diffusa della zanzara «*Aedes albopictus*», vettore riconducibile alla trasmissione di numerose malattie infettive, tra cui il caso epidemico di trasmissione di “febbre da Chikungunya” avvenuto in Italia nel 2007, e della possibile presenza della zanzara «*Aedes Aegypti*», vettori anch'essa riconducibile alla trasmissione di numerose malattie infettive ed in questo momento responsabile della diffusione del Virus Zika (MVZ), occorre mettere in atto incisive azioni di prevenzione rivolte al contrasto e al contenimento delle zanzare ed in particolare di quelle del genere *Aedes*;

RITENUTO che, per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

CONSIDERATA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare le malattie infettive trasmissibili all'uomo dalla puntura di insetti vettori, quali le zanzare del genere «*Aedes*»;

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno e, quindi, la necessità di disporre misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese e responsabili di aree particolarmente critiche per la proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive con possibilità di raccolte d'acqua e focolai di sviluppo larvale;

RICHIAMATO il Decreto Consiglio Regionale della Lombardia n. VII/366 del 27.11.2001 (BURL S.O. n. 53 del 31.12.2001) in materia di lotta agli insetti infestanti nei centri urbani, che sottolinea la possibilità dei Sindaci di emanare ordinanze contingibili e urgenti per ragioni di igiene e sanità pubblica ai sensi dell'art. 32 L. 833/78;

RITENUTO, in considerazione della rilevanza di sanità pubblica della lotta alle zanzare «*Aedes albopictus*» e «*Aedes Aegypti*», di adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo necessario alla normalizzazione della situazione, ovvero fino alla fine del mese di ottobre, termine del periodo favorevole allo sviluppo di tali insetti, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici della norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo climatici in atto;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

VISTI:

- il RD 27 luglio 1934, n. 1265;
- la legge 23.12.1978 n. 833, Art. 32 (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria);
- il Regolamento Locale d'Igiene;
- l'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., e in particolare il comma 4, secondo il quale il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, e



Città di Lainate

il comma 5, che prevede il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO l'art. 7bis del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., secondo cui alla violazione di ordinanze adottate dal Sindaco in base a disposizioni di legge o a specifiche norme regolamentari si applica sanzione amministrativa pecuniaria da minimo €. 25,00 a massimo €. 500,00 secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981 e s.m.i.;

ORDINA

nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 31 ottobre 2025

a tutta la cittadinanza, di:

- non abbandonare in alcun luogo oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione dove possa raccogliersi l'acqua piovana (es. *barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso*);
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza d'acqua e, ove possibile, di lavarli o capovolgerli (es. *bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi, sottovasi*);
- coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (es. *bidoni, cisterne*);
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- non lasciare piscine gonfiabili e altri giochi in giardino per evitare che si riempiano di acqua piovana;
- pulire e trattare bene i vasi prima di ritirarli all'interno durante i periodi freddi per eliminare le uova invernali eventualmente presenti;
- rovesciare frequentemente per terra e non nei tombini, l'acqua dei portafiori, dei sottovasi o di altri contenitori;

a tutti i condomini e ai proprietari di edifici, di:

- ispezionare le caditoie interne ai tombini per la raccolta di acqua piovana, presenti in giardini e cortili e, se hanno acqua stagnante, pulirle e svuotarle almeno ogni settimana e trattare periodicamente con prodotto disinfestante larvicida;
- pulire periodicamente i tombini ostruiti dai detriti, controllare il corretto funzionamento della sifonatura e possibilmente mettere una retina all'interno del tombino;
- impedire la formazione di acqua stagnante nei cortili e nei giardini;
- procedere periodicamente alle disinfestazioni delle aree verdi;
- effettuare trattamenti di disinfestazione, in due distinti momenti a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, anche attraverso l'utilizzo di comuni bombolette insetticide spray, nei seguenti luoghi: cantine, locali caldaia, locali pompe sollevamento, solai, vasche settiche, camere di ispezione della rete fognaria;
- provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
- pulire periodicamente le grondaie per favorire il deflusso delle acque piovane ed evitare così eventuali ristagni;
- effettuare regolare manutenzione e pulizia delle vasche e delle fontane ornamentali introducendo nelle stesse anche pesci rossi;

ai Consorzi, Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di:

- curare lo stato di efficienza degli impianti idrici al fine di evitare raccolte di acqua stagnante;
- procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche di focolai larvali e degli spazi verdi;

ai responsabili dei cantieri, di:

- avere particolare cura di eliminare i ristagni d'acqua, ancorché occasionali e temporanei;
- procedere autonomamente con disinfestazioni, qualora sia riscontrata la presenza di zanzare;

a chi detiene copertoni d'auto o assimilabili, oltre che le prescrizioni di cui sopra, di:



Città di Lainate

- svuotare completamente dall'eventuale contenuto d'acqua ogni pneumatico in arrivo e in partenza;
- disporre a piramide gli pneumatici dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile, o comunque impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
- disinfestare, entro cinque giorni da ogni precipitazione atmosferica, i pneumatici privi di copertura, dandone comunicazione preventiva all'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, Dipartimento di Prevenzione Medico, SC Igiene e Sanità Pubblica – S.S. Igiene degli Ambienti di Vita, via Statuto 5 – 20121 Milano (tel. 02.85783827, disinfestazioni@ats-milano.it);
- eliminare gli pneumatici fuori uso o comunque non più utilizzabili, che potranno eventualmente essere stoccati provvisoriamente, dopo accurato svuotamento del contenuto d'acqua, in locali chiusi o ricoperti con telo impermeabile o con altro sistema idoneo ad impedire qualsiasi raccolta d'acqua al loro interno.

a chi svolge attività di rottamazione/demolizione auto, oltre alle prescrizioni di cui sopra, di:

- provvedere ad interventi di disinfestazione aduaticida delle aree interessate da dette attività ogni 15-30 giorni in relazione alle condizioni meteo, dandone comunicazione preventiva all'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, Dipartimento di Prevenzione Medico, SC Igiene e Sanità Pubblica – S.S. Igiene degli Ambienti di Vita, via Statuto 5 – 20121 Milano (tel. 02.85783827, disinfestazioni@ats-milano.it);

a coloro che svolgono l'attività hobbistica di "artista", di:

- coprire ermeticamente i contenitori per la raccolta dell'acqua;
- porre la massima cura nell'evitare la formazione di ristagni d'acqua.

all'interno dei cimiteri, di:

- riempire con sabbia umida i vasi portafiori, in sostituzione dell'acqua;
- riempire con sabbia i recipienti contenenti fiori finti, se collocati all'aperto.

ORDINA ALTRESÌ

In presenza di caso confermato sul territorio comunale, di persona che ha contratto all'estero una malattia infettiva (caso importato), o di un caso confermato sul territorio comunale di persona che ha contratto nel luogo di residenza una malattia infettiva (caso autoctono), il cui vettore è riconducibile alla zanzara, tenendo conto che il raggio d'azione della Aedes è di circa 150 metri dal punto di nascita, l'adozione delle seguenti azioni:

Caso importato

Al fine di ridurre al massimo la proliferazione di zanzare in grado di venire a contatto con il soggetto e il suo sangue:

1. azione larvicida delle tombinature esistenti nel complesso di residenza del soggetto;
2. ordine perentorio di svuotare tutte le raccolte d'acque esistenti nel complesso di residenza del soggetto e trattamento con idonei larvicidi delle raccolte non svuotabili;

Caso autoctono

Dovranno essere adottate idonee azioni correttive al fine di evitare che le zanzare adulte già infettate possano propagare la malattia ad altri soggetti:

1. azione larvicida delle tombinature esistenti ed azione aduaticida delle aree a verde presenti nel complesso di residenza del soggetto;
2. ordine perentorio di svuotare tutte le raccolte d'acque esistenti nel complesso di residenza del soggetto e trattamento con idonei larvicidi delle raccolte non svuotabili;
3. azione larvicida ed aduaticida in tutti i complessi residenziali presenti nel raggio di 200 metri da quello di residenza del soggetto;

DISPONE



Città di Lainate

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Lainate, per tutto il periodo di validità, nonché l'affissione sul territorio di appositi manifesti informativi sulle bacheche comunali.

La trasmissione della presente Ordinanza al Comando di Polizia Locale ai fini del controllo e vigilanza sulla sua applicazione e, per l'opportuna conoscenza, alla ATS della Città Metropolitana di Milano (ex ASL Milano 1) S.C. Igiene e Sanità Pubblica.

AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione dell'art 650 del Codice Penale, oltre alle relative sanzioni previste dai disposti normativi e regolamentari vigenti.

Che, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., le violazioni alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 ad €.500,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 689/1981 e s.m.i.

Che la presente Ordinanza è da considerare atto di messa in mora ai sensi dell'art. 1219 del codice civile e che autorizzerà l'Amministrazione Comunale di Lainate, se ritenuto il caso, all'esecuzione dei predetti interventi d'ufficio, con ingiunzione delle spese all'interessato.

Le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Locale d'Igiene per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonché delle indicazioni contenute nelle circolari citate in premessa.

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui tali inadempienze saranno riscontrate.

DEMANDA

Al personale della Polizia Locale, nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti:

- la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, anche al fine dell'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

INFORMA

Che la presente Ordinanza viene resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Albo Online e sul sito istituzionale del Comune di Lainate.

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n° 241 e s.m.i., avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 (sessanta) giorni e di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio comunale.

IL SINDACO

Alberto Landonio / InfoCert S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente

Settore 5 PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL
TERRITORIO - Servizio Ecologia e Ambiente
Proposta N° 2025 / 126

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE
TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE
(AEDES ALBOPICTUS) PER IL PERIODO GIUGNO - OTTOBRE 2025

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. -
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

Lainate li 07/05/2025

Il Responsabile
Emilia Cozzi / InfoCert S.p.A.

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e
seg. D.Lgs. 82/2005.